SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI UNITARI PER TRIBUTI DETERMINATI DAGLI ENTI IMPOSITORI E DI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI UFFICI DEL REGISTRO

Art. 3-sexies

Disposizioni di attuazione

Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:

a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.

Versione in vigore dal 22 febbraio 2000, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-463-1997/art-3-sexies-disposizioni-di-attuazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it